

Statuto ufficiale

COMITATO TECNICO PARITETICO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituito, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile ed a norma dei C.C.N.L. ed accordi integrativi stipulati fra le OO. SS. dei Lavoratori – FILLEA/CGIL, FILCA/CISL, FENEAL/UII - e le Organizzazioni Imprenditoriali – ANIEM/TOSCANA, ARCPL/LEGACOOP TOSCANA, ATCPL/AGCI TOSCANA, FIAE/CASARTIGIANI TOSCANA, FEDERLAVORO TOSCANA, CNA COSTRUZIONI TOSCANA-, FREA/CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA - firmatari del presente, un Ente di tipo associativo, denominato "Comitato Tecnico Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di lavoro (di seguito denominato CTP) per le attività edilizia ed affini della regione Toscana, la cui organizzazione e attività sono disciplinate dal presente statuto.

Il CTP non ha scopo di lucro.

L'Ente è l'organismo paritetico per l'edilizia costituito ai sensi dell'art. 20 del D.L. 19/9/94 n. 626 e confermato dall'art. 51 D.Lgs81 del 09/04/2008.

Art. 2 - Scopi statutari

L'Ente ha per scopo:

- a) Lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sui luoghi di lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
- b) La promozione e l'organizzazione di attività di formazione relativa alla sicurezza e più in generale di formazione professionale di tutti gli addetti al settore edile secondo quanto previsto dai CCNL vigenti, dagli accordi territoriali stipulati dalle organizzazioni costituenti e dalla normativa in vigore.
- c) La promozione dell'informazione relativa agli argomenti della sicurezza sul lavoro, alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Art. 3 - Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, il CTP:

- a) si avvale:
 - della propria struttura tecnica;
 - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. dell'edilizia, stipulate tra le parti di cui all'art. 1;
 - di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
- b) promuove l'adozione di iniziative dirette:
 - allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - Allo svolgimento di corsi di formazione professionale relative a quelle attività e materie che saranno concordate dalle organizzazioni costituenti;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i Coordinatori per la sicurezza;
- c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel CTP, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- e) esercita, con procedure oltre quivi descritte, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 2 lettera e e art. 10, art. 51 D. Lgs. 81 del 09/04/2008.
 - svolge, funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
 - provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza del CTP;
 - certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base di idonea documentazione;

Le Associazioni costituenti, al fine di meglio gestire ed amministrare le attività di cui a precedenti capoversi, potranno emanare un apposito Regolamento

Qualsiasi successiva modifica al regolamento dovrà parimenti essere convenuta tra le Organizzazioni costituenti.

Art. 4 - Sede e durata

Il CTP ha sede in Firenze.

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato e spetta alle Organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei lavoratori deliberarne le modificazioni, gli scopi e la liquidazione.

Art. 5 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente.

Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all'attività del CTP.

Art. 6 - Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno ed ha la rappresentanza legale del CTP. Dura in carica un *triennio* (salvo la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo) e valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei propri poteri.

Spetta al Presidente promuovere le convocazioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze; sovrintendere assieme al Vicepresidente all'applicazione del presente statuto; svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente dura in carica un *triennio* (salvo la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione già detto).

In caso di assenza o di impedimenti il Vicepresidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei propri poteri.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono designati con lettera a firma delle singole parti cui spettano le rispettive designazioni.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente spettano a rotazione alle organizzazioni regionali imprenditoriali ed a quelle sindacali dei lavoratori

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vicepresidente. Esso ha compiti di elaborazione, programmazione e organizzazione delle attività inerenti le finalità del CTP.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- d) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione,

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione)

Il CTP è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri designati pariteticamente dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori componenti il CTP:

- quanto a nove di essi dalle Organizzazioni Imprenditoriali Regionali di cui all'art. 1;
- quanto a nove di essi dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei lavoratori di cui all'art. 1;

I membri del Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione) durano in carica tre anni e possono essere confermati; è però in facoltà delle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 8 - Attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del CTP compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme ed i regolamenti.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente ed il Vicepresidente con criteri di rotazione fra le parti;
- b) deliberare ed approvare i regolamenti interni del CTP e loro eventuali modifiche;
- c) definire e deliberare i programmi di attività;
- d) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- e) approvare il bilancio consuntivo che scade il trenta settembre di ciascun anno;
- f) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi del CTP sia tecnici che amministrativi;
- g) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- h) nominare il Direttore su proposta del Comitato di Presidenza;
- i) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati
- j) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali;
- k) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione, pubblicazione e diffusione;
- l) acquistare, vendere o costruire immobili e compiere qualsiasi altra operazione giuridica, finanziaria, mobiliare o immobiliare;
- m) assumere e licenziare il personale del CTP e fissarne il trattamento economico ed assicurativo in conformità alla legislazione vigente;

n) stipulare convenzioni con enti e/o compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio dei Sindaci oppure da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma, *mail*, o *fax*.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del CTP o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni, sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e di esse deve essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 10 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui uno designato unitariamente dalle Organizzazioni Imprenditoriali di cui all'art. 1 ed uno designato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo fra le parti, *di norma* fra gli iscritti all'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. L'eventuale compenso del Collegio Sindacale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt, 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi del CTP per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce di regola una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 11 - Bilanci del CTP

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal primo di ottobre di ciascun anno e termina al trenta settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ciascun esercizio il Comitato di Presidenza provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alla previsione e programmazione dell'attività.

Il bilancio consuntivo ed il piano previsionale devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione.

Una volta approvati, essi dovranno essere inviati entro trenta giorni alle parti imprenditoriali e sindacali cui spetta la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, può prevedere la designazione di un Direttore determinandone le funzioni sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Art. 13 - Entrate

Le entrate dei CTP sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della regione toscana ad esse aderenti;
- b) rendite patrimoniali ed interessi sui predetti contributi di cui al punto a);
- c) somme rimosse a qualsiasi titolo, anche previa le eventuali autorizzazioni di legge, dal Comitato Tecnico Paritetico;
- d) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dei CTP;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio del CTP.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito il divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del CTP, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Interventi sui luoghi di lavoro

Per l'attività di cui alla lettera e) dell'art. 3, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dei CTP per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- b) Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite ai luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Viene data comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, cui fanno capo i luoghi di lavoro;

- c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione e di riferire tempestivamente al CTP. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati, non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1, per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra, non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimano dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo, previsti dalla legge.

Art. 16 - Personale del CTP

L'assunzione di personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di selezioni collegate esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale del CTP deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale del CTP è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Liquidazione

La messa in liquidazione del CTP è disposta su decisione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali dei lavoratori che l'hanno costituito.

Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni, provvederanno alla nomina di sei liquidatori individuati in misura paritetica fra le Organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali dei lavoratori.

Esse stesse determineranno, all'atto della messa in liquidazione del CTP, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio del CTP, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo di controllo di cui all'articolo 3), comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso la liquidazione non dovesse essere soggetta alla normativa di cui alla precitata legge 460/97, il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione, potrà anche essere finalizzato a forme di assistenza a favore degli iscritti tramite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali costituenti.

Art. 18 - Modifiche dello statuto

Qualunque modifica al presente statuto deve scaturire dalle pattuizioni tra le organizzazioni costituenti e successivamente *_deliberata_*, con una maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Recesso e nuove adesioni

Ciascuna organizzazione costituente può recedere in qualsiasi momento dal CTP con raccomandata R. R.

Il recedente rimane vincolato alle obbligazioni sociali assunte dal CTP fino al momento del recesso.

Il recedente perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

E' inoltre ammessa la adesione al CTP di altre organizzazioni con consenso unanime di tutte le organizzazioni partecipanti.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ANIEM CONFAPI TOSCANA

FENEAL UIL

CNA COSTRUZIONI

CONFARTIGIANATO EDILIZIA TOSCANA

FILCA CISL

CASARTIGIANI

ARCPL/LEGACOOP

FILLEA CGIL

ATCPL/AGCI

FEDERLAVORO/CONFCOOPERATIVE